

ARPA
Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2014-904	del 23/12/2014
Oggetto	Approvazione protocollo d'intesa tra Provincia, ARPA ed Iren Emilia S.p.A. in materia di di modalità di effettuazione del controllo degli scarichi di impianti di trattamento acque reflue urbane ex D.lgs. n. 152/2006 e delibere G.R. n. 1299/2001 e n. 2241/2005	
Proposta	n. PDTD-2014-859 del 09/12/2014	
Struttura adottante	Sezione Di Piacenza	
Dirigente adottante	Biasini Giuseppe	
Struttura proponente	Sezione Di Piacenza	
Dirigente proponente	Dott. Biasini Giuseppe	
Responsabile del procedimento	Biasini Giuseppe	

Questo giorno 23 (ventitre) dicembre 2014 presso la sede di Via XXI Aprile, 48 in Piacenza, il Direttore della Sezione di Piacenza, Dott. Biasini Giuseppe, ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 65 del 27/09/2010 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

Oggetto: Sezione Provinciale di Piacenza. Sezione Provinciale di Piacenza. Approvazione protocollo d'intesa tra Provincia, ARPA ed Iren Emilia S.p.A. in materia di di modalità di effettuazione del controllo degli scarichi di impianti di trattamento acque reflue urbane ex D.lgs. n. 152/2006 e delibere G.R. n. 1299/2001 e n. 2241/2005

RICHIAMATI:

- la Legge Regionale n. 44 del 19 aprile 1995, istitutiva di ARPA ed in particolare il contenuto dell'art. 5, comma 1, lettere d), i), p) che attribuisce ad ARPA i seguenti compiti, funzioni, ed attività:
 - A) garantire, attraverso le proprie strutture, l'esecuzione delle attività analitiche e l'erogazione di ogni altra prestazione in materia di prevenzione e di controllo ambientale richiesta dai Comuni, dalle, dalle AUSL locali e da altre Amministrazioni pubbliche per lo svolgimento dei rispettivi compiti di istituto;
 - B) svolgere funzioni tecniche di controllo sul rispetto delle norme vigenti in campo ambientale e delle disposizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti emanati dall'autorità competente";
 - C) fornire il supporto tecnico alle attività istruttorie connesse alla approvazione dei progetti al rilascio di autorizzazioni in materia ambientale”;

RICHIAMATI, altresì

- l'art. 3 comma 5 della stessa Legge Regionale n. 44/95, che stabilisce che le Province, gli altri Enti locali e le Aziende Unità sanitarie locali possono stipulare ulteriori accordi con l'A.R.P.A. per prestazioni aggiuntive ed altre attività, fra quelle individuate dall'art. 5, inerenti le proprie funzioni istituzionali nel settore suolo, acque, aria e rifiuti anche circoscritte per ambiti territoriali, funzionali e temporali;
- l'art. 15 della L. 7 agosto 1990, n. 241, ai sensi del quale le Pubbliche Amministrazioni possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

PREMESSO che,

- l'Amministrazione Provinciale di Piacenza con atto di Giunta Provinciale n. 561 del 10/12/2010 ha approvato uno specifico provvedimento per il controllo degli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane in attuazione delle norme recate dal D.lgs. 152/2006 (“*Norme in materia ambientale*”) e della delibera di Giunta Regionale n. 1299 del

3/7/2001 e successive modifiche ed integrazioni introdotte dal successiva delibera di Giunta regionale n. 2241 del 29/12/2005;

RILEVATO, inoltre, che,

il D.lgs. 152/2006 nel disciplinare le modalità di svolgimento dei controlli sugli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, stabilisce:

- che l'esecuzione avvenga da parte della Autorità competente con un numero minimo e predefinito di campioni per anno ed in relazione alla dimensione dei vari impianti;
- che la frequenza minima di controllo possa essere soddisfatta da parte del gestore dell'impianto anche mediante campioni effettuati dal gestore dell'impianto, subordinandone l'efficacia ad un sistema di rilevamento e trasmissione dei dati all'autorità di controllo ritenuto idoneo da quest'ultima, con prelievi regolari nel corso dell'anno;

DATO ATTO che,

- in attuazione delle citate norme e direttive e sulla base della già avviata collaborazione sull'argomento è stato definito un Protocollo di Intesa tra la Provincia, ARPA, Sezione di Piacenza ed Iren Emilia S.p.A. (quale gestore del servizio idrico integrato) allo scopo di disciplinare le modalità di effettuazione del controllo degli scarichi di impianti di trattamento delle acque reflue urbane;

RILEVATO, a fini di chiarezza e di brevità espositiva:

che per quanto riguarda l'articolazione dei contenuti e dei reciproci ruoli e rapporti tra le parti, si fa esplicito riferimento al testo del Protocollo di Intesa, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

- che il Protocollo che si intende approvare con il presente provvedimento, ha durata quadriennale - con decorrenza dal 01.01.2015 - e con l'avvertenza che le parti contraenti potranno, di comune accordo - effettuare eventuali modifiche che si rendessero necessarie a fronte di sopravvenute direttive regionali o di modifiche normative;

RITENUTO, dunque:

- che gli obiettivi previsti siano conformi alle finalità istituzionali dell'Ente e che sia pertanto opportuno sottoscrivere l'allegato schema di Protocollo di Intesa;

SU PROPOSTA:

- del Direttore della Sezione Provinciale di Piacenza, Dott. Giuseppe Biasini, che ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa del presente atto;

ACQUISITO:

- il parere di regolarità contabile reso, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del Regolamento per il Decentramento Amministrativo, dal Responsabile dello Staff Amministrazione, Dott.ssa Manuela Benedetti;

DATO ATTO:

- che si è provveduto a nominare responsabile del procedimento, ai sensi del combinato disposto di ci agli artt. 4,5 e 6 della Legge n. 241/90 e della Legge Regionale n. 32/93, il Direttore, dott. Giuseppe Biasini;

DETERMINA

1. Di approvare lo schema di Protocollo di Intesa - allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale – da stipularsi tra la Provincia di Piacenza, Arpa, Sezione Provinciale di Piacenza, ed Iren Emilia S.p.A. ai fini del controllo degli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane.
2. Di stabilire che il Protocollo di Intesa ha durata quadriennale, con decorrenza dalla data del 01.01.2015, dando atto che potrà costituire oggetto di modifiche che si rendessero necessarie, - con l'accordo congiunto delle parti contraenti - allo scopo di adeguarne il contenuto a fonte di sopravvenute, ulteriori, direttive regionali o di modifiche normative in materia.

IL DIRETTORE DI SEZIONE

(Dott. Giuseppe Biasini)

PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA PROVINCIA DI PIACENZA, LA SEZ. PROV.LE A.R.P.A. DI PIACENZA ED IREN EMILIA SPA PER IL CONTROLLO DEGLI SCARICHI DI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE URBANE AI SENSI DEL D.LGS. 152/2006 E DELLE DELIBERE DI G.R. 3.7.2001 N. 1299 E 29.12.2005 N. 2241

PREMESSO

- che questa Amministrazione, con atto G.P. 10.12.2010 n. 561, approvava – sulla base delle disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento di cui al D.Lgs. 152/2006 (*"Norme in materia ambientale"*) e di cui alla deliberazione G.R. 3.7.2001 n. 1299, come modificata ed integrata dalla deliberazione G.R. 29.12.2005 n. 2241 – il Protocollo d'Intesa per il controllo degli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane;
- che il D.Lgs. 152/2006 disciplina la modalità di svolgimento dei controlli sugli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, prevedendo l'esecuzione da parte dell'Autorità competente di un numero minimo predefinito di campioni per anno - in ragione della diversa dimensione dell'impianto - e che la frequenza minima di controllo possa essere soddisfatta anche con campioni effettuati dal gestore dell'impianto, purché lo stesso garantisca un sistema di rilevamento e trasmissione dei dati all'autorità di controllo ritenuto idoneo da quest'ultima, con prelievi regolari nel corso dell'anno;
- con note 06.06.2002, prot. n° AMB/SSR/02/15219, e 7.11.2005 prot. n° AMB/SSR/05/92946, la Regione Emilia Romagna aveva fornito indicazioni in merito alla valutazione delle condizioni di conformità degli scarichi relativi agli agglomerati rispetto agli obblighi Comunitari;
- che il presente protocollo recepisce i contenuti delle summenzionate direttive regionali (D.G.R. 1299/2001 e D.G.R. 2241/2005), cui si rimanda per quanto qui non espressamente previsto;

TUTTO CIO' PREMESSO

TRA

LA PROVINCIA DI PIACENZA (cod. fiscale n. 00233540335), rappresentata in questo atto dalla dirigente responsabile del Servizio Ambiente ed Energia **dott.sa Adalgisa Torselli**, nata a Borgonovo V.T. (PC) il 27/10/1958 e domiciliata per ragioni di servizio in via Garibaldi 50 – Piacenza;

E

A.R.P.A. – SEZIONE PROVINCIALE DI PIACENZA (P.IVA e cod. fisc. N° 04290860370) rappresentata dal Direttore **Dott. Giuseppe Biasini**, nato a Carpaneto P.no (PC) il 24.8.1952 e domiciliato per ragioni di servizio in Via XXI Aprile 48 – Piacenza;

IREN EMILIA SPA SEDE DI PIACENZA (p.iva e cod. fiscale n. 07129470014) - in qualità di Gestore del Servizio Idrico Integrato della Provincia di Piacenza - rappresentata in questo atto dal responsabile della Sede Operativa di Piacenza **Dott.ssa Marina Modenesi**, nata a Pontenure (PC) il 19.5.1955 e domiciliata per ragioni di servizio in Piacenza, Strada Borgoforte n. 22;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 OBIETTIVI DEL PROTOCOLLO

Gli obiettivi da perseguire con l'adozione del presente protocollo sono i seguenti:

1. Attuare un sistema di controlli efficace e rispondente ai dettati del D.Lgs. 152/2006 con il coinvolgimento attivo del Gestore del Servizio Idrico Integrato;
2. Regolamentare le procedure e le modalità di:
 - Redazione del piano di campionamento con il prioritario ed ottimale utilizzo delle risorse disponibili;
 - Effettuazione delle analisi per il controllo degli scarichi di acque reflue urbane;
 - Trasmissione dei dati relativi ai controlli ai vari livelli istituzionali;
 - Valutazione della conformità degli scarichi ai parametri di cui alle tabelle 1, 2 e 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/2006;
3. Arricchire il sistema di conoscenza sul sistema depurativo al fine di:
 - Supportare l'attività di revisione delle autorizzazioni allo scarico attualmente in vigore;
 - Assumere decisioni per il piano di campionamento degli anno successivi;
 - Valutare gli interventi di adeguamento delle apparecchiature fisse e mobili necessarie per eseguire il piano di campionamento;
 - Fornire informazioni utili alla elaborazione ed evoluzione della pianificazione di settore;
 - Valutare l'evoluzione dei controlli.

Art. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE E CRITERI DI RIFERIMENTO

Il presente protocollo si riferisce agli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane di seguito riportati (tabelle A e B) gestiti da IREN EMILIA SPA.

Se nel corso degli anni di applicazione del Protocollo dovesse variare la consistenza dell'agglomerato (in termini di A.E.), si farà comunque riferimento al numero di controlli già previsto nelle relative tabelle A e B sempre che la consistenza dell'agglomerato stesso rimanga nella medesima classe in termini di A.E.; qualora la consistenza dell'agglomerato modifichi la classe di appartenenza si dovrà provvedere ad un aggiornamento del Protocollo.

2.1 PIANO DEI CONTROLLI E DEI CAMPIONAMENTI

L'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/2006, prevede che:

- Per i limiti indicati nelle Tabelle 1 e 2 nel caso di impianti con potenzialità > a 50.000 A.E., l'Autorità competente deve effettuare un numero minimo di 24 controlli/anno, mentre sugli impianti di potenzialità compresa tra 10.000 e 50.000 A.E. devono essere effettuati 12 controlli/anno;
- Per i limiti indicati nella Tabella 3, l'Autorità competente deve effettuare un numero minimo di controlli pari a 6 per impianti > 50.000 A.E. e pari a 3 per impianti < a 50.000 A.E.

Sulla scorta di quanto previsto circa la possibilità del concorso operativo dei gestori per i controlli di conformità alle tabelle 1 e 2 viene individuato il quadro di ripartizione delle attività di seguito riportato, dando atto che i campionamenti effettuati dall'Ente Gestore sono da considerarsi "controlli" a tutti gli effetti di legge e sostituiscono l'attività di "autocontrollo" (in uscita dagli impianti di depurazione).

I controlli relativi ai limiti di Tabella 3 allegato 5 parte terza del D. Lgs. n° 152/2006 rimangono totalmente a carico di A.R.P.A.

Tabella A: Piano campionamenti per il controllo di conformità alle tabelle 1 e 2 Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/2006 (agglomerati > 10.000 A.E.) SCARICO IMPIANTO.

Denominazione Impianto (potenzialità) e limiti di rispetto previsti dalla normativa	Denominazione dell'agglomerato o servito (A.E.)	COLONNA A: campioni prelevati ARPA analizzati ARPA	COLONNA B: campioni prelevati dall'Ente Gestore analizzati ARPA	COLONNA C: campioni prelevati dall'Ente Gestore analizzati dall'Ente Gestore	COLONNA D (somma colonne a+b+c): numero totale controlli quale esprimere il giudizio di conformità	Data di applicazione del Protocollo d'Intesa
Piacenza - Borgoforte (163.333 A.E.) tab. 1, tab. 2:	Piacenza (compreso tutte le frazioni) Quarto di	12	12	24	48	tab.1: 01.01.2002 tab. 2: P _{tot} dal 15.09.2006 e

P _{tot} dal 15.09.2006 e N _{tot} dal 01.10.2007	Gossolengo e San Polo di Podenzano (159.770 A.E.)					N _{tot} dal 01.10.2007
Fiorenzuola d'Arda (21.500 A.E.) tab. 1, tab. 2: P _{tot} dal 01.01.2008	Fiorenzuola d'Arda e Zone Industriali Est e Ovest (15.972 A.E.)	6	6	12	24	tab.1: 01.01.2007 tab.2: P _{tot} 01.01.2008
Borgonovo Val Tidone (20.000 A.E.) tab. 1, tab. 2: P _{tot} dal 01.01.2008	Borgonovo Val Tidone (18.241 A.E.)	6	6	12	24	tab.1: 01.01.2006 tab.2: P _{tot} 01.01.2008
Castel San Giovanni (15.000 A.E.) tab. 1, tab. 2: P _{tot} dal 01.01.2008	Castel San Giovanni e Fornaci (12.022 A.E.)	6	6	12	24	tab.1: 01.01.2006 tab. 2: P _{tot} 01.01.2008
Castel San Giovanni (18.000 A.E.) tab. 1, tab. 2: P _{tot} dal 01.01.2008	Castel San Giovanni, Fornaci e Fontana Pradosa (12.974)	6	6	12	24	tab.1: 01.01.2006 tab. 2: P _{tot} 01.01.2008
Ponte Trebbia – San Nicolò (16.000 A.E.) tab. 1, tab. 2: P _{tot} dal 01.01.2008	Rottofreno, San Nicolò, Nucleo Industriale di San Nicolò e Ponte Trebbia di Calendasco (10.948 A.E.)	6	6	12	24	tab.1: 01.01.2002 tab. 2: P _{tot} dal 01.01.2008

Tabella B: Piano campionamenti per il controllo di conformità alle tabelle 1 e 2 Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/2006 (agglomerati 2.000 – 10.000 A.E.) SCARICO IMPIANTO.

Denominazione Impianto (potenzialità) e limiti di rispetto previsti dalla normativa	Denominazione dell'agglomerato servito (A.E.)	COLONNA A: Campioni prelevati da ARPA ed analizzati da ARPA	COLONNA B: campioni prelevati dall'Ente Gestore ed analizzati dall'Ente Gestore	COLONNA C (somma colonne A+B): numero totale dei controlli sul quale esprimere il giudizio di conformità	Data di applicazione
Podenzano (9.200 A.E.) tab. 1	Podenzano, Altoè, Casaletto, Casoni, Due Case, Fornace, Gariga, Turro (di Podenzano) e Case Brioschi, Grazzano Visconti (di Vigolzone) (8689 A.E.)	6 (1°anno) 2 (anni successivi se conforme l'anno precedente)	12 (1°anno) 4 (anni successivi se conforme l'anno precedente)	18 (1°anno) 6 (anni successivi se conforme l'anno precedente)	tab.1: 01.01.2007

4. L'ARPA e i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende Unità sanitarie locali svolgono le proprie attività in maniera coordinata e integrata. Le strutture laboratoristiche ed operative dell'Agenzia svolgono funzioni di supporto tecnico-specialistico nei confronti sia degli Enti locali sia delle Aziende Unità sanitarie locali.
5. Il Presidente della Giunta regionale provvede, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, a costituire l'ARPA, nominandone contestualmente gli organi.

Art. 5 - Funzioni, attività e compiti.

1. L'ARPA svolge le attività e i compiti di interesse regionale di cui all'art. 01 del D.L. 4 dicembre 1993, n. 496 convertito con modificazioni in Legge 21 gennaio 1994, n. 61, ed in particolare provvede a:
 - a) realizzare, anche in collaborazione con altri organismi ed istituti operanti nel settore, iniziative di ricerca applicata sui fenomeni dell'inquinamento e della meteorologia, sulle condizioni generali dell'ambiente e di rischio per l'ambiente e per i cittadini, sulle forme di tutela degli ecosistemi;
 - b) elaborare dati ed informazioni di interesse ambientale finalizzati alla prevenzione, anche mediante programmi di divulgazione e formazione tecnico-scientifica, nonché fornire il necessario supporto alla redazione di periodiche relazioni sullo stato dell'ambiente dell'Emilia-Romagna;
 - c) fornire il necessario supporto tecnico-scientifico alla Regione ai fini della elaborazione dei programmi regionali di intervento per la prevenzione e il controllo ambientale e la verifica della salubrità degli ambienti di vita;
 - d) garantire, attraverso le proprie strutture, l'esecuzione delle attività analitiche e l'erogazione di ogni altra prestazione in materia di prevenzione e di controllo ambientale richiesta dai Comuni, dalle Province, dalle Aziende Unità sanitarie locali e da altre Amministrazioni pubbliche per lo svolgimento dei rispettivi compiti di istituto;
 - e) **realizzare e gestire, in collegamento con il sistema informativo dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Unità Sanitarie Locali, il sistema informativo regionale sull'ambiente, ivi compresi i rischi biologici, chimici e fisici, sulla base degli indirizzi formulati dalla Regione, garantendo il flusso dei dati e delle informazioni alla Regione stessa e al sistema informativo nazionale ambientale; (4)**
 - f) formulare agli Enti ed organi competenti i pareri tecnici concernenti interventi per la tutela e il recupero dell'ambiente;
 - g) realizzare specifiche campagne di controllo ambientale ed elaborare proposte

Castell'Arquato (10.000 A.E.) tab. 1	Castell'Arquato, S. Antonio e Lugagnano (7.155 A.E.)	6 (1°anno) 2 (anni successivi se conforme l'anno precedente)	12 (1°anno) 4 (anni successivi se conforme l'anno precedente)	18 (1°anno) 6 (anni successivi se conforme l'anno precedente)	tab.1: 01.01.2007
Rivergaro - Pieve Dugliara (6.000 A.E.) tab. 1	Rivergaro, Pieve Dugliara, Molinasso, Fabiano, Cisiano, Cà Marchesi, Belvedere di Statto, Pigazzano, Scrivellano, Poggiarello, Boelli, Camporotondo (5.990 A.E.)	6 (1°anno) 2 (anni successivi se conforme l'anno precedente)	12 (1°anno) 4 (anni successivi se conforme l'anno precedente)	18 (1°anno) 6 (anni successivi se conforme l'anno precedente)	tab.1: 01.01.2007
Castelvetro P.no (7.000 A.E.) tab. 1	Castelvetro P.no, Case Nuove, Dosso- Caselle, Mezzano, San Giuliano (6.606 A.E.)	6 (1°anno) 2 (anni successivi se conforme l'anno precedente)	12 (1°anno) 4 (anni successivi se conforme l'anno precedente)	18 (1°anno) 6 (anni successivi se conforme l'anno precedente)	tab.1: 01.01.2005
Bobbio (6.000 A.E.) tab. 1	Bobbio, Auxilia, Valgrana, Zona P.I.P. (5.652 A.E.)	6 (1°anno) 2 (anni successivi se conforme l'anno precedente)	12 (1°anno) 4 (anni successivi se conforme l'anno precedente)	18 (1°anno) 6 (anni successivi se conforme l'anno precedente)	tab.1: 01.01.2007
Carpaneto P.no (6.800 A.E.) tab. 1	Carpaneto, Badagnano, Rezzano, Travazzano, Case Bruciate, Zona Prod. Case Draghi (6.511 A.E.)	6 (1°anno) 2 (anni successivi se conforme l'anno precedente)	12 (1°anno) 4 (anni successivi se conforme l'anno precedente)	18 (1°anno) 6 (anni successivi se conforme l'anno precedente)	tab.1: 01.01.2007
Ponte dell'Olio (12.000 A.E.) tab. 1	Ponte dell'Olio, Riva, Folignano, Zona PIP, Carmiano, Poggio di Carmiano e Ca' dei Gatti (5.674 A.E.)	6 (1°anno) 2 (anni successivi se conforme l'anno precedente)	12 (1°anno) 4 (anni successivi se conforme l'anno precedente)	18 (1°anno) 6 (anni successivi se conforme l'anno precedente)	tab.1: 01.01.2007
Cadeo - Colombaia (3.865 A.E.) tab. 1	Cadeo, Roveleto e Fontana Fredda (4.572 A.E.)	6 (1°anno) 2 (anni successivi se conforme l'anno precedente)	12 (1°anno) 4 (anni successivi se conforme l'anno precedente)	18 (1°anno) 6 (anni successivi se conforme l'anno precedente)	tab.1: 01.07.2006
Cadeo - Monterusso (2.300 A.E.) tab. 1					
Cortemaggiore (6.000 A.E.) tab. 1	Cortemaggiore e San Pietro in Cerro (4.483 A.E.)	6 (1°anno) 2 (anni successivi se conforme l'anno precedente)	12 (1°anno) 4 (anni successivi se conforme l'anno precedente)	18 (1°anno) 6 (anni successivi se conforme l'anno precedente)	tab.1: 01.01.2007

Pontenure (7.000 A.E.) tab. 1	Pontenure e San Giovanni (5.733 A.E.)	6 (1°anno) 2 (anni successivi se conforme l'anno precedente)	12 (1°anno) 4 (anni successivi se conforme l'anno precedente)	18 (1°anno) 6 (anni successivi se conforme l'anno precedente)	tab.1: 01.01.2007
San Giorgio P.no (4.500 A.E.) tab. 1	San Giorgio P.no (4.468 A.E.)	6 (1°anno) 2 (anni successivi se conforme l'anno precedente)	12 (1°anno) 4 (anni successivi se conforme l'anno precedente)	18 (1°anno) 6 (anni successivi se conforme l'anno precedente)	tab.1: 01.01.2007
Monticelli d'Ongina (6.250 A.E.) tab. 1	Monticelli d'Ongina, Boschi, San Nazario, Casazza, Polignano (4.280 A.E.)	6 (1°anno) 2 (anni successivi se conforme l'anno precedente)	12 (1°anno) 4 (anni successivi se conforme l'anno precedente)	18 (1°anno) 6 (anni successivi se conforme l'anno precedente)	tab.1: 01.01.2007
Caorso (5.000 A.E.) tab. 1	Caorso (3.858 A.E.)	6 (1°anno) 2 (anni successivi se conforme l'anno precedente)	12 (1°anno) 4 (anni successivi se conforme l'anno precedente)	18 (1°anno) 6 (anni successivi se conforme l'anno precedente)	tab.1: 01.01.2007
Gossolengo (4.000 A.E.) tab. 1	Gossolengo (3.641 A.E.)	6 (1°anno) 2 (anni successivi se conforme l'anno precedente)	12 (1°anno) 4 (anni successivi se conforme l'anno precedente)	18 (1°anno) 6 (anni successivi se conforme l'anno precedente)	tab.1: 01.01.2007
Niviano (4.000 A.E.) tab. 1	Niviano, Colonese, Trebbiola, Suzzano, Roveleto Landi, Ancarani sopra (parte) e Ancarani sotto (3.088 A.E.)	6 (1°anno) 2 (anni successivi se conforme l'anno precedente)	12 (1°anno) 4 (anni successivi se conforme l'anno precedente)	18 (1°anno) 6 (anni successivi se conforme l'anno precedente)	tab.1: dal 01/01/2011
Sarmato (4.000 A.E.) tab. 1	Sarmato e Poggio (3.219 A.E.)	6 (1°anno) 2 (anni successivi se conforme l'anno precedente)	12 (1°anno) 4 (anni successivi se conforme l'anno precedente)	18 (1°anno) 6 (anni successivi se conforme l'anno precedente)	tab.1: 01.01.2007
Pianello Val Tidone (2.800 A.E.) tab. 1	Pianello Val Tidone (2.382 A.E.)	6 (1°anno) 2 (anni successivi se conforme l'anno precedente)	12 (1°anno) 4 (anni successivi se conforme l'anno precedente)	18 (1°anno) 6 (anni successivi se conforme l'anno precedente)	tab.1: 01.01.2007
Gragnano T.nse (5.000 A.E.) tab. 1	Gragnano T.nse e Gragnanino (3.122 A.E.)	6 (1°anno) 2 (anni successivi se conforme l'anno precedente)	12 (1°anno) 4 (anni successivi se conforme l'anno precedente)	18 (1°anno) 6 (anni successivi se conforme l'anno precedente)	tab.1 dopo 3 mesi dalla data di attivazione dell'impianto
Calendasco (4.000 A.E.) tab. 1	Calendasco, Arena, Incrociata, Molino Frati, Gazza, Cotrebbia Nuova, Castellazzo Sotto, Bonina di Calendasco,	6 (1°anno) 2 (anni successivi se conforme l'anno precedente)	12 (1°anno) 4 (anni successivi se conforme l'anno precedente)	18 (1°anno) 6 (anni successivi se conforme l'anno precedente)	tab.1 dopo 3 mesi dalla data di entrata a regime dell'impianto (dopo il periodo di avviamento)

	Bonina di Rottofreno, Bonina Nuova (2012 A.E.)				
Vigolzone (2.100 A.E.) tab. 1	Vigolzone, Villò, Follo, Borgo di Sotto, Case della Chiesa, Il Palazzo (2.085 A.E.)	6 (1°anno) 4 (anni successivi se conforme l'anno precedente)	12 (1°anno) 4 (anni successivi se conforme l'anno precedente)	18 (1°anno) 8 (anni successivi se conforme l'anno precedente)	tab.1: 01.01.2007

Nota alla tabella B:

- con la dicitura "1° anno" si intende il primo anno in cui si sono effettuati i controlli o gli autocontrolli ai sensi dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. n° 152/2006 indipendentemente dalla circostanza che l'impianto di depurazione fosse o meno inserito nei precedenti Protocolli d'Intesa;
- per l'agglomerato "Cadeo, Roveleto e Fontana Fredda", essendo lo stesso servito da n° 2 impianti di depurazione, il giudizio di conformità si dovrà riferire all'agglomerato e non al singolo impianto: ne consegue che se uno dei due scarichi risulta "non conforme", anche l'intero agglomerato viene considerato "non conforme" indipendentemente dalla conformità positiva dell'altro impianto;
- l'impianto di depurazione denominato "Calendasco" sarà a regime nei primi mesi dell'anno 2015. Relativamente all'anno 2015, pertanto, la conformità dello scarico per tale impianto sarà calcolata su un numero inferiore ai 12 mesi senza però modificare il numero di campionamenti previsto dal D.Lgs. 152/2006 per l'intera prima annualità (12 mesi) e pari a 12 campionamenti;
- la prima conformità dello scarico relativo all'impianto denominato "Gragnano T.nse" sarà definita alla data del 31/05/2015 (essendo tale impianto entrato a regime il 01/06/2014); per essere in linea con il resto degli impianti, si ricalcherà la conformità per tutta l'annualità 2015 utilizzando - solo per la prima parte dell'anno (01/01/2015 - 31/05/2015) - i campionamenti già effettuati per la conformità al 31/05/2015;
- l'impianto denominato "Castel San Giovanni" viene menzionato in due righe distinte pur trattandosi dello stesso impianto: tale differenziazione è dovuta dal fatto che, attualmente, l'impianto stesso è in fase di ristrutturazione, che comporterà un incremento della capacità depurativa (dagli attuali 15.0000 A.E. a 18.000 A.E.) e il collettamento anche della località Fontana Pradosa;

Per i controlli relativi ai campioni prelevati dall'Ente Gestore ed analizzati dallo stesso (colonna C della Tab. A e colonna B della Tab. B) dovrà essere conservata, per le 24 ore successive al prelievo, un'aliquota del campione a disposizione degli Organismi di controllo.

Il Gestore dovrà garantire altresì gli autocontrolli in ingresso all'impianto di depurazione così come quantificati al punto 1.1, All. 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/2006. Il punto di prelievo viene individuato immediatamente a monte del sistema di depurazione.

2.2 DISTRIBUZIONE TEMPORALE DEI CAMPIONAMENTI PER CONTROLLI ED AUTOCONTROLLI

Il prelievo dei campioni per la verifica della conformità ai valori limite di emissione previsti in Tab. 3 è posto a totale carico di ARPA e deve essere effettuato con le modalità previste dall'Allegato 5, punto 1.1 dell'All. 5 al D.Lgs. 152/2006 Parte Terza, con prelievi regolari nel corso dell'anno mediante campionamento medio composito nell'arco delle 24 ore.

Il quadro sopra riportato alle tabelle A e B è relativo alla situazione a regime riferita ad un intero anno. Resta fermo che gli eventuali campionamenti di recupero dovranno essere eseguiti il prima possibile.

Solo per gli agglomerati superiori a 10.000 A.E. (tabella A) i campionamenti di recupero (es. per il prolungarsi del fermo impianto fino alla fine dell'anno) potranno avere luogo nell'anno successivo per un massimo di 3 mesi. I campionamenti stessi saranno comunque validi anche per l'anno in cui vengono eseguiti.

Per gli agglomerati di consistenza < 10.000 A.E. (tabella B) si precisa che il numero totale dei controlli potrà essere ridotto – per motivi di ordine tecnico - sino al minimo previsto ex legge (punto 1.1 dell'allegato 5 alla Parte Terza del D. Lgs. n° 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni), recuperando successivamente tutti i prelievi che sarà eventualmente possibile effettuare.

La distribuzione temporale dei campionamenti è articolata in modo da garantire una serie significativa di dati che, oltre alla verifica di conformità, consentano sia la migliore comprensione delle eventuali non conformità riscontrate, sia l'arricchimento delle conoscenze sul sistema depurativo del territorio provinciale.

Relativamente ai periodi di "piogge abbondanti" si rinvia a quanto disposto al punto 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs 152/2006: non è precluso il campionamento secondo il calendario prefissato, fermo restando che non sono presi in considerazione eventuali esiti analitici superiori ai valori limite di emissione qualora connessi a dette situazioni.

Il Gestore, entro il 30 novembre di ogni anno, trasmette ad ARPA il piano di campionamento relativo all'anno successivo. Qualora, per casi specifici, non sia possibile rispettare la data del 30 Novembre, il Gestore ed ARPA concorderanno diverse modalità che dovranno comunque garantire la copertura totale dei controlli per l'anno successivo secondo quanto indicato nelle tabelle A e B del punto 2.2.

Sulla base di tale piano, ARPA provvede a programmare le date di effettuazione dei restanti campioni sulla base dei seguenti criteri:

- completamento della distribuzione generale del piano di campionamento al fine di avere una distribuzione significativa per l'intero periodo di campionamento;
- ottimizzazione delle conoscenze sull'impianto di trattamento;
- prossimità territoriale degli impianti in caso di più controlli da effettuarsi nella stessa data.

ARPA può chiedere variazioni al piano stesso entro 15 giorni dal suo ricevimento, concordando con il Gestore le modifiche.

Dovranno essere comunicate dal Gestore ad ARPA – entro una settimana – eventuali variazioni per specifiche esigenze operative, ovvero, nel caso di imprevisti, al più presto possibile dal rilevamento dell'evento da parte del Gestore (via fax).

Per il prelievo dei campioni di propria competenza, ARPA avvertirà il Gestore almeno 24 ore lavorative prima dell'inizio del campionamento per gli impianti non presidiati al fine di poter attivare i campionatori automatici in tempo utile.

2.3 CAMPIONAMENTO

Si ritiene necessaria la disponibilità di un campionatore automatico fisso refrigerato / refrigerabile nei punti individuati per il prelievo fiscale.

I "Punti di prelievo fiscale" devono intendersi quelli indicati nell'atto autorizzativo relativo a ciascuno scarico. Per quanto attiene la "Caratteristiche del campione" e le "Caratteristiche, requisiti tecnici e prestazioni dei campionatori", si rinvia a alle disposizioni della direttiva regionale 1299/2001, come modificata ed integrata con direttiva n. 2241/2005.

2.4 PARAMETRI DA CONTROLLARE

Il controllo è rivolto:

- ai parametri di cui alle Tabelle 1 e 2 allegato 5 alla Parte Terza del D. Lgs. n° 152/2006, relativamente all'opzione "concentrazione";
- alla Tabella 3, allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/2006, relativamente ai parametri indicati da ARPA nella nota 4.11.2005 n. 14365/80P-PC (trasmessa alla Provincia ed all'Ente Gestore).

2.5 ANALISI DEI CAMPIONI

Si dà atto che la struttura laboratoristica utilizzata da IREN EMILIA S.p.A. per eseguire i controlli risponde alle caratteristiche tecniche, strumentali ed operative atte a permettere l'effettuazione delle analisi secondo le metodologie previste dall'Allegato 5 della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006.

2.6 VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ DEI CAMPIONI

Tenuto conto che il protocollo risponde all'esigenza di garantire il "numero minimo dei controlli di legge", la valutazione della conformità dei campioni resta comunque in capo ad ARPA in stretto raccordo con la Provincia: per la valutazione della conformità saranno considerati i criteri di cui al punto 1.1 - dell'Allegato 5 del D.Lgs. 152/2006, Parte Terza, utilizzando i dati dei controlli di cui alle tabelle riportate al precedente punto 2.1

Art. 3 MODALITA' E TEMPI DI TRASMISSIONE DATI

In attesa dell'ufficializzazione da parte della Regione delle "*specifiche banche dati*" (come disposto al punto 3, lettera E) della DGR n° 1299/2001) riportate nel programma "ARU" predisposto da ARPA, i certificati analitici relativi ai controlli delle tabelle 1 e 2 allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. n° 152/2006, dovranno essere trasmessi alla Provincia non appena disponibili e comunque non oltre 60 giorni dalla data di prelievo.

La produzione dell'archivio dei dati secondo il formato indicato dalla Direttiva Regionale sopra citata compete ad ARPA, che provvede entro il mese di marzo di ogni anno a trasmetterli alla Provincia ed alla Regione.

Art. 4 DURATA ED VENTUALI AGGIORNAMENTI

Il presente protocollo ha durata quadriennale a partire dal 1.1.2015. I sottoscrittori potranno effettuare di comune accordo le modifiche ritenute necessarie anche a fronte di eventuali nuove indicazioni regionali e/o in conseguenza dell'emanazione di nuove disposizioni normative.

Art. 5 ONERI FINANZIARI

Nessun onere finanziario diretto deriva agli Enti sottoscrittori dal presente Protocollo.

Piacenza, li _____

Per la Provincia di Piacenza

**LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA
(Dott.sa Adalgisa Torsellii)**

Per ARPA Sez. Prov.le di Piacenza

**IL DIRETTORE
(Dott. Giuseppe Biasini)**

Per IREN EMILIA SPA.

**IL RESPONSABILE DELLA SEDE OPERATIVA DI PIACENZA
(Dott.ssa Marina Modenesi)**

N. Proposta: PDTD-2014-859 del 09/12/2014

Centro di Responsabilità: Sezione Di Piacenza

OGGETTO: Approvazione protocollo d'intesa tra Provincia, ARPA ed Iren Emilia S.p.A. in materia di di modalità di effettuazione del controllo degli scarichi di impianti di trattamento acque reflue urbane ex D.lgs. n. 152/2006 e delibere G.R. n. 1299/2001 e n. 2241/2005

PARERE CONTABILE

La sottoscritta Dott.ssa Benedetti Manuela, Responsabile Amministrativo di Sezione Di Piacenza, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo.

Data 23/12/2014

Il Responsabile Amministrativo
